

# SCHEMA TECNICA

## REVISIONE DELLA REGOLAZIONE DELLA BOLLETTA 2.0 PER MAGGIORE SEMPLICITÀ, COMPRESIBILITÀ E UNIFORMITÀ

517/2023/R/com (\*)

Con il documento di consultazione 517/2023/R/com, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) illustra i primi orientamenti finalizzati a dare maggiore semplicità, comprensibilità e uniformità alla bolletta, anche

in vista dalla rimozione degli attuali regimi di tutela e dell'attivazione del servizio di tutela della vulnerabilità, perseguendo gli obiettivi di revisione organica delle informazioni indicate e la migliore distinzione di quelle ritenute essenziali.

In particolare, il documento illustra gli orientamenti volti a riformare la regolazione della Bolletta 2.0 proponendo una struttura così articolata:

- a) una **prima pagina obbligatoria**, chiamata “**Frontespizio unificato**”, con una struttura uguale per tutti i clienti finali e che includa anche lo Spazio riservato alle comunicazioni dell'Autorità (o una eventuale sottoperimetrazione di tale Spazio);
- b) gli **Elementi essenziali**, che unitamente al “Frontespizio unificato” sostituiscono l'attuale “bolletta sintetica”, inclusa anche l'eventuale parte complementare alla sottoperimetrazione dello Spazio riservato alle comunicazioni dell'Autorità inserita nel Frontespizio;
- c) gli **Elementi di dettaglio**, che sono invariati, e continuano a svolgere la funzione di riportare le informazioni analitiche di dettaglio relative agli importi fatturati.

Sono inoltre proposti ulteriori elementi di trasparenza e semplificazione con riferimento agli indicatori sintetici di prezzo, alle fasce orarie (per l'energia elettrica), e all'Energia immessa negativa.

Il documento inoltre pone in consultazione anche le tempistiche per l'implementazione delle disposizioni proposte.

### **Frontespizio unificato: contenuti obbligatori**

Si propone di introdurre l'obbligo per tutti i venditori di predisporre la bolletta in modo che la prima pagina (c.d. Frontespizio unificato) abbia caratteristiche comuni e ricomprenda un insieme circoscritto di informazioni-chiave, indicate con modalità comuni soprattutto per quanto concerne gli elementi economici riferiti al periodo di fatturazione in oggetto, inoltre, per mantenere la massima uniformità, i venditori avrebbero il divieto di inserire nel “Frontespizio unificato” elementi diversi o ulteriori rispetto a quanto indicato.

Si propone di valutare la restrizione del perimetro dei clienti finali cui applicare il “Frontespizio unificato”, eventualmente obbligatorio per i soli clienti domestici. In particolare, si propone che il Frontespizio unificato debba riportare obbligatoriamente e unicamente le seguenti informazioni:

- a) i *dati indentificativi del cliente*;
- b) il *servizio di riferimento* (“gas” o “energia elettrica” e alternativamente una di queste diciture: “mercato libero”, “servizio di maggior tutela/tutela della vulnerabilità”, “servizio a tutele gradualità”);
- c) i *dati identificativi del punto*;
- d) i *dati relativi alla fatturazione*;
- e) gli *importi economici riferiti al periodo oggetto di fatturazione*, per le quali vengono proposti tre Modelli, ovvero:
  - *Modello 1* che prevede che ci sia un'unica voce di spesa “Spesa per la fornitura dell'energia elettrica” o “Spesa per la fornitura del gas naturale” a cui viene detratto l'eventuale importo del bonus sociale (evidenziato per i solo clienti che ne hanno titolo), a cui si aggiunge o toglie l'importo “servizi aggiuntivi o altre partite” ove presenti: tale somma algebrica determina la base imponibile;

- *Modello 2* che sviluppa la spesa per la fornitura seguendo la logica “quantità x prezzo” e prevede che tale spesa sia suddivisa in quota fissa, con l’eventuale quota potenza (solo per energia elettrica), e quota variabile;
  - *Modello 3* che, oltre a riportare gli importi secondo la logica “quantità x prezzo” sotto ciascuna quota (“fissa” - e, per il solo settore elettrico “potenza” - e “variabile”) riporta anche i singoli corrispettivi unitari definiti nell’ambito del contratto di fornitura;
- f) le informazioni relative ai *recapiti per il servizio guasti elettrici o per il servizio di pronto intervento gas*;
- g) *i recapiti per la presentazione di reclami scritti o richieste di informazioni*;
- h) *lo Spazio riservato alle comunicazioni dell’Autorità*.

### **Elementi essenziali: contenuti obbligatori**

La sezione degli Elementi essenziali deve riportare (elementi già tutti presenti nella regolazione della Bolletta 2.0):

- a) le caratteristiche commerciali della fornitura;
- b) i dati relativi alle letture e ai consumi e a eventuali ricalcoli;
- c) le informazioni storiche relative ai consumi;
- d) le modalità per gli strumenti di tutela del consumatore (Servizio Conciliazione dell’Autorità, informazioni relative alla pagina dell’Autorità dedicata al consumatore);
- e) le modalità per reperire gli ulteriori strumenti in tema di trasparenza (messa a disposizione degli Elementi di Dettaglio e degli Elementi di Dettaglio, riferimento alla correlata fattura elettronica valida ai fini fiscali);
- f) le caratteristiche tecniche della fornitura;
- g) altre informazioni (aggiornamenti dei corrispettivi, evidenza della voce Spesa per il trasporto e la gestione del contatore, informazioni relative all’Energia immessa negativa, informazioni sul mix energetico di fonti, ulteriori obblighi informativi definiti dell’Autorità e censiti nell’apposito Registro non esposte nel Frontespizio).

### **Elementi di dettaglio**

Non si prevedono modifiche agli Elementi di dettaglio rispetto alla regolazione vigente, che continueranno a riportare le informazioni di dettaglio relative agli importi fatturati, comprese le informazioni relative alla normativa fiscale, con l’indicazione dei prezzi unitari e delle quantità cui sono applicati attualmente previste.

### **Ulteriori elementi di trasparenza: indicatori sintetici di prezzo**

In ragione del prossimo venire meno delle tutele di prezzo per i clienti non vulnerabili, si intendono verificare nuovamente le seguenti *opzioni* per l’esposizione in bolletta degli indicatori sintetici di prezzo, per i clienti serviti sul mercato libero, riferiti all’offerta commerciale e alle condizioni economiche del periodo di fatturazione, cioè valorizzati ai livelli “effettivi” in base ai corrispettivi determinati in ciascun periodo di fatturazione:

- *Opzione zero*: mantenimento della situazione attuale (non inserire all’interno della bolletta gli indicatori sintetici di prezzo);
- *Opzione uno*: inserimento nella bolletta dei livelli effettivi degli indicatori sintetici di prezzo.. Tali indicatori sarebbero valorizzati secondo le medesime regole di determinazione previste dagli artt. 15 e 16 del Codice di condotta commerciale, ponendo però come base di calcolo i corrispettivi secondo i valori che assumono nella specifica bolletta. Per questa opzione, inoltre, si valuta il posizionamento dei medesimi indicatori sintetici nella bolletta, che potrebbe avvenire nel “Frontespizio unificato” o negli “Elementi essenziali”.

### **Servizio di fornitura di energia elettrica: fasce orarie**

Si ritiene opportuno prevedere, con riferimento al settore dell’energia elettrica, che nella bolletta sintetica l’informazione relativa alla suddivisione dei consumi per fasce sia presente esclusivamente per coloro che hanno un contratto di fornitura caratterizzato da condizioni economiche differenziate per fasce di consumo e che la rappresentazione ne risulti coerente in bolletta. Si ritiene inoltre che, qualora le fasce multiorarie di prezzo siano differenti da quelle di cui alla regolazione del TIV, negli Elementi essenziali debba essere esposta la configurazione delle fasce multiorarie di prezzo definita nel contratto.

**“Energia immessa negativa” per clienti con impianti di produzione o di accumulo di energia elettrica (disciplina regolatoria introdotta dalla deliberazione 109/2021/R/eel)**

Si intende integrare, circoscrivendo esclusivamente ai clienti finali sui cui punti di connessione sono installati impianti di produzione o sistemi di accumulo che accedono alla disciplina regolatoria di cui alla deliberazione 109/2021/R/eel, la regolazione della Bolletta 2.0 in tema di dati relativi alle letture, ai consumi e ricalcoli degli importi di cui all’articolo 6, prevedendo un’apposita sezione, ovvero riquadro, della bolletta sintetica che riporti il dettaglio delle informazioni rilevanti ai fini del calcolo del suddetto consumo fatturato (o prelievo effettivo da fatturare al cliente finale), prevedendone l’applicazione entro la seconda bolletta emessa nei confronti dei clienti finali che accedono alla disciplina regolatoria definita dalla deliberazione 142/2023/R/EEL successivamente all’1 gennaio 2024.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all’Autorità le proprie osservazioni entro l’11 dicembre 2023.

(\*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimento